

Provvedimento del 20/10/2016 - Agenzia delle Entrate

Conservazione su supporti informatici dei registri immobiliari.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2016

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Registri immobiliari conservati su supporti informatici.

Articolo 2

Art. 2 Disposizioni finali.

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 31/10/2016

IL DIRETTORE

dell'Agenzia delle entrate

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», il quale prevede che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al Codice e le regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo Codice;

Visto l'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale

dispone

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Registri immobiliari conservati su supporti informatici.

In vigore dal 31/10/2016

1. I registri immobiliari formati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono conservati dall'Agenzia delle entrate unicamente su supporti informatici in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Con successivi provvedimenti le disposizioni di cui al comma 1 potranno essere estese anche a registri immobiliari formati su supporti informatici in data antecedente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Disposizioni finali.

In vigore dal 31/10/2016

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

[Torna al sommario](#)

